

6022/147



6022/147

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO VITRONE - Presidente -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Concordato preventivo con cessione; risolubilità nel caso in cui dalla vendita dei beni sia ricavata una somma non sufficiente al pagamento dei crediti nella percentuale indicata; esclusione.

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

**SENTENZA**

R.G.N. 3980/2012

sul ricorso 3980-2012 proposto da:

Cron. 6022

CASATA CLAUDIO (c.f. CSTCLD53M11G565S), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANTOVANI ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

Rep. C.I.

Ud. 11/12/2013

PU

2013

- **ricorrente** -

1981

**contro**

ZANOLLI MARIANO;

- **intimato** -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO,  
depositato il 29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA  
CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MANTOVANI  
ANDREA che si riporta;



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso.

IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il geometra Claudio Casata e la s.a.s. Casata Due, da lui rappresentata, presentarono al tribunale di Trento, territorialmente competente, una proposta di concordato con cessione dei beni che prevedeva il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 22,7%

Il concordato fu approvato dai creditori, omologato dal tribunale e posto in esecuzione.

Il Casata, rilevato che dalla vendita dei beni era stata ricavata una somma superiore a quella necessaria a soddisfare i creditori nella misura percentuale offerta, presentò un'istanza per la restituzione dell'eccedenza, che fu respinta dal giudice delegato.

Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dal Casata contro il provvedimento di diniego è stato a sua volta respinto dal tribunale di Trento con decreto del 29.11.2011.

Il tribunale ha rilevato che si versava in fattispecie di concordato con cessione, nel quale l'obbligazione dedotta in contratto è la messa a disposizione dei beni e non la soddisfazione dei crediti in una determinata misura percentuale, la cui indicazione nella proposta assume unicamente funzione chiarificatrice del presumibile risultato derivante dall'esecuzione del piano; ha pertanto ritenuto che la somma ricavata dalla vendita dovesse essere interamente ripartita fra i creditori.

Il provvedimento è stato impugnato da Claudio Casata con ricorso straordinario per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il liquidatore giudiziale del concordato non ha svolto attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l'unico motivo di ricorso Sergio Casata deduce violazione degli artt. 160, 177,78,184 e 186 l. fall. Rileva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il novellato concordato preventivo ha natura prevalentemente contrattuale, con conseguente rilevanza centrale dell'apprezzamento e dell'accettazione da parte dei creditori della proposta del debitore e sostiene che da tale premessa dovrebbe trarsi la conseguenza che la percentuale di soddisfacimento offerta costituisce uno dei

presupposti sui quali si forma il consenso dei creditori, che entra a far parte del contenuto vincolante dell'accordo ai sensi dell'art. 1326 c.c., non potendo la cessione dei beni e la liquidazione essere disancorate dalla promessa di un risultato utile conseguibile. Osserva, ancora, che se l'indicazione della percentuale è elemento imprescindibile della proposta per escluderne l'aleatorietà, e se la valutazione della sua convenienza spetta ai creditori, non è dato comprendere perché su di essa non dovrebbe formarsi un vincolo giuridico che obblighi i creditori che hanno prestato il loro assenso a non pretendere più di quanto era stato loro promesso. Deduce, infine, che l'esistenza di un obbligo dell'imprenditore a soddisfare i crediti nella misura percentuale indicata e del corrispondente obbligo dei creditori al rispetto di tale misura può ricavarsi dal disposto dell'art 186 l. fall. , a norma del quale ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (salvo che questo non abbia scarsa importanza), posto che, qualora il concordato sia stato proposto nella forma della *cessio bonorum*, vi sarebbe inadempimento proprio nel caso in cui il ricavato dalla vendita dei beni non portasse alla realizzazione dei risultati soddisfattori indicati nella proposta.

Il motivo è infondato.

Come è stato correttamente rilevato dai giudici del merito, nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata.

Nella domanda di concordato con cessione l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è dunque necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica, ma, a meno di un'espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l'accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria l'assunzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall'impegno a

garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove oggetto dell'obbligazione nel concordato con cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore (cfr. Cass. n. 13817/011 nonché Cass. S.U. n. 1521/13).

Non va dimenticato, d'altro canto, che il concordato con cessione prevede la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva (al pari della procedura fallimentare), alla più vasta categoria dei procedimenti - in senso lato- di esecuzione forzata (cfr. Cass. S.U. n. 19506/08), nel quale, pertanto, il ricavato della vendita dei beni va distribuito a favore dei creditori, i quali beneficiano dell' eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore.

Va, per converso, escluso che in tale tipo di concordato, in cui l'entità del soddisfacimento deriva dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza, i creditori che, ciò nonostante, hanno approvato la proposta, possano richiedere la risoluzione nell'ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale indicata, non potendosi configurare inadempimento rispetto ad un'obbligazione che il debitore non ha assunto. In tal caso, piuttosto, come è stato sottolineato da attenta dottrina, l'inadempimento che giustifica la risoluzione potrà essere invocato qualora il patrimonio conferito sia risultato privo delle qualità promesse, ai sensi dell'art. 1497 c.c.

Né argomenti in contrario possono trarsi dall'art. 1984 c.c., norma dettata in tema di disciplina della *cessio bonorum*, la quale prevede che, se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato *nei limiti di quanto hanno ricevuto*.

Può, infatti, in linea di principio, ritenersi che la *cessio bonorum* costituisca modello di riferimento del concordato con cessione, ma non v'è dubbio che fra i due istituti

ricorrano notevoli divergenze - tali da non consentire l'applicazione pedissequa della disciplina codicistica alla procedura concorsuale - la più importante delle quali attiene proprio all'effetto esdebitatorio nei confronti di tutti i creditori che deriva dall'esecuzione del concordato nei termini in cui è stato accettato dalla maggioranza di costoro.

Risulta, in conclusione, privo di pregio anche l'ultimo degli argomenti illustrato dal ricorrente a sostegno del proprio assunto.

Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v'è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 11 dicembre 2013.

Il cons. est.



Il Presidente

